

* * * * *

STATUTO

Art. 1

Costituzione e denominazione

In esecuzione dei disposto di cui all'articolo 2 della legge n. 421 del giorno 8 agosto 1996, è costituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro alimentari all'ingrosso sotto la denominazione "CONSORZIO INFOMERCATI".

Art. 2

Sede del Consorzio e durata

Il Consorzio ha sede legale a Roma, presso il Ministero dello sviluppo economico, Via Molise n. 2.

Il Consorzio ha durata illimitata **salvo il venir meno dei presupposti normativi della sua costituzione o dell'effettiva possibilità di svolgere in modo adeguato i propri compiti e di conseguire in tale forma il relativo scopo normativo e statutario.**

Art. 3

Oggetto del Consorzio

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Il Consorzio svolge i seguenti compiti:

- a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro alimentari all'ingrosso;
- b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza

della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extracomunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

Il Consorzio può erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo corrispettivo.

Per il raggiungimento dei propri compiti il Consorzio, in particolare, provvede a:

a) acquisire i necessari sistemi informatici (hardware, software di base e di comunicazione, ecc.);

b) definire e stipulare opportuni accordi di collaborazione e/o servizio con le reti di trasporto di dati pubbliche e/o private ("carrier") e con le società di servizi telematici a valore aggiunto (VANS e/o "clearing houses");

c) sviluppare e/o acquisire software applicativo e di interfaccia;

d) realizzare, aggiornare e gestire le banche dati relative ai prezzi ed alle quantità dei prodotti agro alimentari, al fine di rendere più trasparente la formazione dei prezzi;

e) realizzare, aggiornare e gestire l'anagrafe unificata degli operatori dei mercati agro alimentari all'ingrosso;

f) realizzare e gestire il sistema di collegamento informatico e telematico fra i consorziati per la diffusione e fornitura delle informazioni contenute nelle banche dati e nell'anagrafe generale;

g) definire la codifica unificata dei prodotti agro alimentari trattati nei mercati, tenendo conto anche dell'esigenza di armonizzazione con gli altri paesi della U.E.;

h) definire rapporti di collaborazione con amministrazioni pubbliche, organismi privati, associazioni di categoria del settore agro alimentare interessati

all'utilizzo delle informazioni contenute nelle banche dati;

i) fornire il necessario supporto informatico e telematico ai consorziati ed a terzi per il collegamento con le proprie banche dati;

l) promuovere a livello locale, nazionale e internazionale la propria attività, anche al fine di diffondere, negli operatori e nei consumatori, la certezza della corretta e trasparente formazione dei prezzi;

m) definire, anche in conformità con le indicazioni fornite dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, le "linee guida" per le attività e le scelte dei consorziati in campo informatico e telematico, nonché l'eventuale certificazione di software applicativo e di interfaccia da utilizzare dai consorziati;

n) definire organizzare ed erogare i servizi di formazione e di aggiornamento professionale ai consorziati ed ai terzi interessati;

o) definire e stipulare accordi di collaborazione con analoghi organismi di altri paesi finalizzati allo scambio ed alla diffusione delle informazioni contenute nelle rispettive banche dati;

p) definire e stipulare accordi con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche di singoli paesi, al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali;

q) definire la metodologia e la procedura tipo di rilevazione delle informazioni;

r) progettare e realizzare le ulteriori attività informatiche utili ad una migliore gestione integrata del "sistema mercati" nel suo complesso.

s) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro alimentari.

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si attiene

rigorosamente a criteri di economicità, in modo da ridurre al minimo l'onere gravante sui consorziati, astenendosi da qualunque atto suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.

Art. 4

Fondo consortile e quote di partecipazione

Il Consorzio dispone di un fondo consortile costituito dalle quote dei consorziati e dai beni acquistati con dette quote.

Le quote dei partecipanti sono nominative e non potranno essere cedute.

Le quote di partecipazione al Consorzio dei soggetti obbligati a parteciparvi sono determinate dall'Assemblea in base alla quantità di merce movimentata nelle merceologie presenti nei mercati.

Il rapporto fra le varie merceologie è effettuato in base al loro valore medio per unità di misura.

Le quote di partecipazione degli altri consorziati sono determinate, nel limite massimo consentito, dall'Assemblea al momento della loro ammissione.

Il fondo sarà eventualmente adeguato alle esigenze operative con delibera dell'Assemblea, mediante apporti dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

La determinazione della quota da assegnare ai nuovi consorziati avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione percentuale delle quote dei consorziati, con contestuale aumento del fondo consortile.

Art. 5 Soci del Consorzio

Al Consorzio partecipano obbligatoriamente

a) le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni

previste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ;

b) tutti gli altri Enti e Società gestori dei mercati agro alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali di settore o, in mancanza del piano di settore, individuati dalle Regioni come aventi rilevanza regionale o dalle province di Trento e Bolzano.

Al Consorzio possono partecipare gli Enti e Società gestori dei mercati agro alimentari all'ingrosso la cui attività è ritenuta rilevante ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.

Per mercati agro alimentari all'ingrosso si intendono tutti i mercati all'ingrosso che commercializzano i prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all'alimentazione, e che, pertanto, comprendono le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell'industria alimentare, i fiori e le piante.

Qualora la gestione dei mercati agro alimentari all'ingrosso realizzati dalle società consortili di cui alla precedente lettera a) sia affidata a società costituite ai sensi del punto 1 della delibera CIPE 31 gennaio 1992, l'atto di affidamento dovrà prevedere che l'obbligo di partecipazione al Consorzio è della società affidataria della gestione.

Al Consorzio possono inoltre partecipare Amministrazioni, Enti Pubblici, Associazioni nazionali delle categorie degli operatori che svolgono l'attività nei mercati agro alimentari all'ingrosso nella misura massima del 2%, il sistema camerale e articolazioni operative di quest'ultimo sotto qualsiasi forma costituite nel limite massimo del 47%.

Art. 6

Obblighi dei consorziati

I consorziati sono obbligati:

- a) a non operare altrimenti che per mezzo del Consorzio per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile;
- b) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi del Consorzio e a dare ad esse esecuzione.

Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e - direttamente ove possibile o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti - promuove le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni agli obblighi consortili.

Art. 7

Finanziamento delle attività consortili

I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:

- a) dal fondo consortile
- b) dai contributi che i consorziati saranno tenuti ad erogare, su delibera dell'Assemblea, per il funzionamento e la gestione del Consorzio;
- c) dai proventi derivanti dalla prestazione di servizi a terzi, nel rispetto delle normali condizioni economiche e di mercato, fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo 8, comma 2;
- d) da finanziamenti pubblici nazionali e comunitari;
- e) da eventuali contributi di terzi.

Le spese di funzionamento e gestione verranno sopportate facendo carico ai consorziati di contributi in ragione della quota di partecipazione di ciascuno al Consorzio.

I consorziati obbligati alla partecipazione sin dal momento della costituzione sono tenuti, qualora la loro adesione sia successiva all'anno di costituzione del

Consorzio, al versamento suppletivo, a titolo di partecipazione alle spese di funzionamento e gestione sostenute, di una somma il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea in base alla quota di partecipazione attribuita.

Art. 8

Raccolta dei dati e determinazione dei prezzi

dei servizi offerti

I consorziati sono impegnati a fornire al Consorzio, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione, le informazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

L'Assemblea individua i servizi che il Consorzio potrà fornire a titolo gratuito ai consorziati e ai relativi operatori di mercato, nonché alle amministrazioni pubbliche per fini istituzionali.

Per i servizi forniti a terzi, compresi quelli non ricadenti nella previsione del comma precedente, la determinazione dei corrispettivi avviene nel rispetto delle normali condizioni commerciali e di mercato.

Nel caso di individuazione del soggetto gestore di cui all'art. 16 la determinazione dei corrispettivi per servizi a terzi ed a Amministrazioni ed Enti pubblici è effettuata direttamente dal soggetto gestore.

Art. 9 Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di amministrazione
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art 10 Assemblea

L'Assemblea ordinaria del Consorzio è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e del programma operativo annuale, mediante raccomandata, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recante l'ordine dei giorni, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno per il giorno successivo rispetto alla prima.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario.

La convocazione delle assemblee può anche essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati titolari di almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei Revisori dei conti. In tali casi il Presidente è tenuto a procedere entro dieci giorni alla convocazione dell'Assemblea.

Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

Ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. In quest'ultimo caso il numero delle deleghe allo stesso consorziato non può superare il numero di tre.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i consorziati rappresentati costituiscono più della metà delle quote consortili complessive.

La seconda convocazione è valida qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti rappresentati dai partecipanti.

Per la validità delle delibere concernenti l'approvazione del bilancio, del programma operativo annuale e dei regolamenti consortili, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario l'intervento di un numero di consorziati che rappresenti più del 50% (cinquanta per cento) delle quote di partecipazione complessive.

Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere proposte dall'Assemblea con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) delle quote consortili complessive e approvate successivamente con Decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-presidente, nominato ai sensi del successivo art. 13.

Il verbale delle assemblee è redatto sull'apposito libro.

Art. 11

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio:

- a) approva il bilancio;
- b) approva il programma operativo annuale;
- c) elegge il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione e nomina quelli del Collegio dei Revisori dei conti di estrazione consortile;
- d) approva i regolamenti consortili;
- e) approva i programmi di attività e i piani poliennali di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- f) determina l'indennità di carica al Presidente e l'emolumento annuale da corrispondere ai Revisori dei conti;
- g) delibera in sede straordinaria sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) delibera sull'ammissione dei nuovi consorziati, sulle richieste di recesso e sulle conseguenti modifiche delle quote consortili e l'aumento del fondo consortile ai

sensi dell'art. 4 del presente statuto;

i) delibera su tutte le altre questioni attinenti alla gestione sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

l) delibera sulla variazione della sede consortile e sull'eventuale istituzione di sedi secondarie;

m) delibera l'individuazione del soggetto cui attribuire la gestione operativa delle attività consortili.

Art. 12

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio è composto dal Presidente e da quattro membri. Un membro è nominato dal Ministro dello sviluppo economico e tre sono eletti e nominati dall'Assemblea in rappresentanza dei consorziati.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più membri del Consiglio nominati dall'Assemblea sarà facoltà del Consiglio di amministrazione cooptare provvisoriamente il consigliere, individuato di norma sulla base della designazione del socio consortile di cui era espressione il consigliere cessato, e sottoporre successivamente alla prima assemblea utile la ratifica della nomina o la diversa scelta definitiva.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del rappresentante del Ministero dello sviluppo economico la sua sostituzione è disposta dal Ministro medesimo.

I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Il diritto di revoca dei Consiglieri, nei casi previsti dalla legge, spetta all'organo del Consorzio o all'Amministrazione che, ai sensi del presente statuto, provvede alla loro nomina.

Ai consiglieri spetta esclusivamente, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice-presidente. Tutte le volte in cui sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri il Consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La convocazione è fatta a mezzo invito da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri e i Revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione, via fax o con mezzi telematici.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice presidente.

Art. 13

Funzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

Spetta tra l'altro al Consiglio di amministrazione:

- a) dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea;
- b) deliberare il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- c) deliberare il programma operativo annuale da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;
- e) nominare tra i propri membri, su proposta del Presidente, il vice presidente del Consiglio di amministrazione;
- f) fornire gli indirizzi operativi al soggetto cui è stata attribuita la gestione delle attività consortili, previo averli concordati con quest'ultimo soggetto;
- g) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;
- h) determinare l'organico del personale del Consorzio e la struttura organizzativa e l'affidamento di procedure ai funzionari del Consorzio;
- i) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 6, comma 2, del presente statuto;
- l) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;
- m) attuare i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
- n) promuovere ed adottare regolamenti consortili provvisori e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione,

comprese le modalità organizzative della raccolta e rilevazione dei dati.

Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Art. 14

Presidente e Vice-presidente

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi e ha la firma sociale.

In caso di assenza dichiarata o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-presidente.

Al Vice Presidente spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 15

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico fra i propri funzionari iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

Due membri effettivi e due supplenti sono nominati dall'Assemblea tra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

I Revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei membri del Collegio nominati dall'Assemblea, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti nei limiti della disponibilità ovvero a seguito di ulteriore nomina da parte dell'Assemblea.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei rappresentanti di nomina

ministeriale, la loro sostituzione è disposta dal Ministro che ha provveduto alla nomina.

I Revisori nominati a norma dei due commi precedenti rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Ai Revisori spetta oltre agli emolumenti di cui all'art. 11 anche il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei regolamenti, sulla corretta formulazione del bilancio e sulla sua corrispondenza alle scritture contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione illustrativa a commento del bilancio.

Il Collegio dei Revisori può svolgere anche il controllo contabile.

Il Collegio esprime il suo parere anche sul programma operativo annuale al fine di accertare la sua compatibilità con lo statuto ed i regolamenti consortili.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed intervengono a quelle dell'Assemblea.

All'attività del Collegio dei Revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le disposizioni del codice civile.

Art. 16

Gestione delle attività consortili

La gestione operativa delle attività consortili può essere assegnata, anche mediante affitto d'azienda, dall'Assemblea ad un soggetto facente parte della compagine consortile che sia in possesso della necessaria esperienza.

Art. 17

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il primo gennaio e terminerà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il programma operativo annuale, da approvare entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, specifica l'attività che il Consorzio intende svolgere nell'esercizio, quantifica tutti i costi di funzionamento e di gestione, individua i mezzi finanziari necessari e costituisce il piano di riparto annuale dei costi di funzionamento e di gestione che i consorziati dovranno sopportare in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile.

Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatto in base a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, deve essere redatto entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e depositato presso il Registro delle Imprese.

Il progetto di bilancio, il programma operativo annuale e le relative relazioni degli amministratori devono essere comunicati ai Revisori almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.

Al termine di ogni anno dovrà risultare dal bilancio l'integrità del fondo consortile ed il pareggio fra i costi di gestione e l'ammontare dei ricavi e dei contributi annuali.

Art. 18

Rapporti con le amministrazioni pubbliche e con terzi

Il Consorzio svolge la propria attività in collegamento e collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, con le Regioni e con le altre amministrazioni competenti.

Il soggetto cui è attribuita la gestione operativa delle attività consortili opera, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e di terzi, in nome e per conto del

Consorzio.

Art. 19

Vigilanza del Ministero dello sviluppo economico

Ai sensi dell'art. 2619 del codice civile, Il Consorzio è sottoposto alla Vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità idonee ad assicurare che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza e di efficacia in rapporto ai risultati da perseguire. A tal fine il Consorzio provvederà a trasmettere il piano operativo annuale ed il bilancio.

Devono inoltre essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla loro approvazione, le deliberazioni riguardanti le funzioni ed attività di cui all'art. 3, comma 4, lett. g), h), o), p), e le deliberazioni con cui viene disciplinata la messa a disposizione o la fornitura a terzi delle informazioni raccolte. Tali deliberazioni si intendono approvate se il Ministero dello sviluppo economico nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento non avrà comunicato le proprie osservazioni.

Il silenzio assenso non si applica alla delibera di individuazione del soggetto gestore delle attività consortili che deve essere approvata formalmente.

Il Consorzio trasmette, altresì, al Ministero dello sviluppo economico l'elenco dei consorziati con l'indicazione della quota consortile posseduta, la composizione degli organi consortili e le loro eventuali variazioni.

Il Ministro dello sviluppo economico ove constati gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria amministrazione in attesa della ricostituzione degli organi stessi.

In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione, il Ministro

dello sviluppo economico nomina un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 20 Regolamenti consortili

Il funzionamento e l'organizzazione del Consorzio sono disciplinati da regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

Art. 21

Recesso dei consorziati e cessazione del Consorzio

I consorziati obbligati alla partecipazione possono richiedere che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio solo nel caso che venga meno l'obbligo previsto.

Gli altri consorziati possono chiedere la propria esclusione in qualsiasi momento.

Il consorziato cui è attribuita la gestione operativa, purché non facente parte dei soggetti obbligati all'adesione, può chiedere che sia disposta la propria esclusione fermo restando l'obbligo di proseguire nella gestione operativa per mesi 6 (sei) onde consentire il trasferimento degli strumenti e delle competenze al nuovo soggetto cui l'Assemblea avrà attribuito la gestione operativa del consorzio.

L'Assemblea del Consorzio decide sulla richiesta di recesso del consorziato, verificando che sia venuto meno l'obbligo o la volontà di adesione, e trasmette la propria decisione al Ministero dello sviluppo economico.

In caso di recesso o di esclusione la quota di fondo consortile versata dal recedente o dall'escluso viene acquisita al fondo stesso ed attribuita agli altri consorziati in proporzione alle rispettive quote, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Qualora si verificano i presupposti di cessazione anticipata del Consorzio di cui all'articolo 2, secondo comma, e, in particolare, nell'ipotesi in cui il commissariamento straordinario di cui all'articolo 19, quinto comma, e l'impossibilità di procedere utilmente alla ricostituzione degli organi ordinari si protraggano nel tempo, il Ministro dello sviluppo economico nomina

uno o più liquidatori con il compito di provvedere al pagamento di tutte le passività e di riscuotere dai consorziati gli ulteriori contributi a tal fine eventualmente necessari, di adottare gli atti ed adempimenti per la cessazione del consorzio e di trasferire quanto indispensabile alla continuità dello svolgimento delle funzioni previste dalla legge al Ministero dello sviluppo economico ovvero all'Ente o alla società in controllo pubblico dallo stesso Ministero individuata nel rispetto della normativa vigente mediante accordi o convenzioni senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per la fase liquidatoria di cui al comma quinto, il Ministro dello sviluppo economico può nominare un revisore unico e determinare a carico dell'attivo consortile i compensi di tale revisore oltre che del Commissario liquidatore.

Art. 22

Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le norme del codice civile e le altre norme comunque regolanti la materia.

* * * * *